

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Scavone Vincenzo Pietro

in qualità di legale rappresentante del Comitato Ruoti Terra Nostra

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Progetto, sotto indicato.

_Parco eolico costituito da 12 aerogeneratori per un potenza complessiva pari a 57,6 MW nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone in provincia di Potenza

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Ambiente idrico
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Allegato N 3

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni Comitato Ruoti Terra Nostra

Ruoti lì 13-06-2020

Il dichiarante





Comitato "Ruoti Terra Nostra"
Vico Picone, 2 – Ruoti (Pz)
vincenzopietroscavone@pec.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it
dgsalvanguardia.ambientale@pec.miniambiente.it


**Oggetto: Procedimento nazionale di VIA relativo all'intervento "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione, costituito da 12 aerogeneratori con potenza complessiva di 57,60 MW, localizzato nei comuni di Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e San Fele".
Proponente Eolica Muro lucano Srl. - OSSERVAZIONI ALLE INTEGRAZIONI**

Il Comitato "Ruoti Terra Nostra", relativamente al Procedimento Nazionale di VIA relativo al progetto in oggetto, nella persona del Presidente dr. Vincenzo Pietro Scavone in qualità di rappresentante legale del Comitato, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 del D. Lgs. 152/2006 è a presentare le seguenti osservazioni.

1- La disciplina degli "USI CIVICI".

La relazione presentata dalla società proponente, la Eolica Muro Lucano Srl, evidenzia come l'area interessata dal progetto di parco eolico ricada in parte su terreni soggetti alla disciplina degli usi civici. Nello specifico il Prospetto A16.a22 ci segnala come al Foglio 4 del Comune di Castelgrande le particelle interessate dagli aerogeneratori CTG 05 e CTG 06 siano particelle gravate dalla disciplina degli "usi civici".

Ai sensi dell'art. 11 della L 1766/1927 rientrano nella categoria A) *I Terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*. Tale categoria di beni è considerata ai sensi dell'art. 12 della L 1766/1927 inalienabile salvo un mutamento della destinazione d'uso degli stessi ad opera di apposito decreto approvato dal Ministero dell'Agricoltura. In merito alla procedura di sdemanializzazione pare evidente la mancanza nel progetto in oggetto di ogni riferimento a tale procedura. Di fatti il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica in quanto i componenti della collettività ne usufruiscono uti-cives ed è volto ad assicurare il mantenimento di un ambiente in simbiosi con la natura, la fauna e l'essere umano. La rilevanza di questo vincolo si palesa nella condizione giuridica riconosciuta dalla normativa in essere, il Demanio Collettivo di Tipo A) è patrimonio indisponibile, inusufruttabile e i diritti in capo ai cives sono imprescrittibili.



2- "Shadow Flickering"

Lo studio presentato sugli effetti dello shadow flickering, cd effetto ombreggiamento intermittente, di cui all'elaborato A-8, evidenzia come vi siano una serie di fabbricati, adibiti ad uso di civile abitazione e sede di residenza anagrafica, interessati dall'effetto sopra citato.

Analizziamo nello specifico l'entità degli effetti sui ricettori potenzialmente interessati.

Shadow, worst case			
No.	Shadow hours per year [h/year]	Shadow days per year [days/year]	Max shadow hours per day [h/day]
A	0:00	0	0:00
B	63:43	89	1:04
C	2:13	19	0:10
D	10:34	52	0:14
E	0:00	0	0:00
F	10:11	57	0:18
G	99:06	140	1:10
H	0:00	0	0:00
I	0:00	0	0:00
J	0:00	0	0:00
K	41:47	110	0:39
L	38:44	89	0:43
M	53:37	102	0:55
N	119:05	186	1:12
O	11:00	88	0:15
P	57:00	172	0:43
Q	115:28	177	1:21
R	43:31	98	0:49

I ricettori contrassegnati con le lettere B,G,K,L,M,N,P,Q e R risultano essere interessati dall'effetto ombreggiamento per oltre 30h/anno. I ricettori N e Q addirittura superano di gran lunga quota 100h/anno con ben 186 e 177 giorni all'anno di shadow flickering.

A tal proposito come ammette la stessa società che si è occupata dello studio, il parametro considerato a livello internazionale come di qualità è quello delle 30h/anno.

Riportiamo integralmente un estratto dello studio.



[FR][SC] 200306 Studio effetti di shadow flickering SED.docx

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'effetto Shadow-Flickering è più pronunciato nelle latitudini settentrionali durante i mesi invernali. Pertanto alcuni paesi hanno adottato dei limiti di legge relativi all'esposizione all'effetto in questione. In Italia invece non esiste normativa nazionale specifica che regolamenti il fenomeno. Non è previsto quindi alcun limite in termine di tempo di esposizione al fenomeno. Tuttavia, al fine di fornire una valutazione del progetto anche in termini qualitativi, nella definizione del layout di progetto si è valutato anche questo aspetto e si è cercato di mantenere l'esposizione di ogni recettore allo shadow flickering al di sotto delle 30 ore annue, parametro considerato a livello internazionale come di qualità.

In realtà seppure effettivamente non esista a livello nazionale una normativa di riferimento, considerato l'alto impatto negativo che lo shadow flickering comporta sulla salute pubblica, tra l'altro va considerato l'effetto amplificatore che si ha all'interno di un'abitazione, una previsione sul merito la troviamo a livello regionale. Nello specifico l'Appendice A) del PIEAR Basilicata approvato con LR 1/2010 al punto 1.2.1.4, nel determinare le distanze di sicurezza minime che gli impianti eolici di grande generazione devono rispettare dalle abitazioni, stabilisce che: “...**e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni, ...omissis**”.

La previsione normativa regionale va intesa in senso letterale del termine. I progetti di macrogenerazione eolica devono in ogni caso essere progettati in modo tale da garantire l'assenza dell'effetto ombreggiamento. Non potrebbe essere altrimenti se si considera che il bene tutelato è la salute dei cittadini che in quelle abitazioni vivono.

3- Profilo Altimetrico.

Gli elaborati grafici presentati dalla società proponente riportano le coordinate geografiche e le relative altitudini dal livello del mare dei dodici aerogeneratori così come nello schema di seguito riportato.

La quarta colonna indica l'altitudine al suolo del punto in cui verranno installati gli aerogeneratori. Considerato che si tratta di aerogeneratori che hanno un'altezza complessiva pari a 199,9 metri (di cui 120,9 metri il mozzo e 79 metri la lunghezza della pala intesa come raggio) si evince che tutto il profilo altimetrico del parco eolico in oggetto eccede i 1200 metri sul livello del mare.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 142/1° c. lett. d) D.Lgs. 42/04, prevede una tutela *ex lege* per il loro interesse paesaggistico per: “**le montagne per la parte eccedente 1.600 metri slm per la catena alpina e 1.200 metri slm per la catena appenninica e per le isole**”.

WTGs	Longitudine	Latitudine	Altezza base WTGs (m s.l.m.)
CTG01	536057	4517039	1'041
CTG02	536961	4517544	1'010
CTG03	538599	4517230	1'053
CTG04	538644	4516746	1'016
CTG05	540403	4517747	1'171
CTG06	540684	4517303	1'182
SF01	541596	4517373	1'136
SF02	542066	4517521	1'066
SF03	542630	4516846	1'018
ML01	541650	4516687	1'159
ML02	542139	4516514	1'066
ML03	541618	4516186	1'152

Tale disciplina viene presa a riferimento dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata che all'Appendice A) punto 1.2.1.1 stabilisce che le **“Aree sopra i 1.200 mt di altitudine sopra il livello del mare”** sono aree non idonee per l’installazione di impianti eolici di macrogenerazione. A tal proposito il Quadro Sinottico collegato all’approvazione dell’Appendice A) del PIEAR così si esprime sul merito:

- le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica
*Si precisa che secondo il PIEAR le aree sopra i 1.200 mt di altitudine dal livello del mare sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.*
Per gli impianti eolici di grande generazione, come meglio specificato nell'allegato quadro sinottico, si pone la necessità di esplicitare che “se le montagne oltre i 1200 mt costituiscono paesaggio meritevole di tutela ai sensi del art. 142 comma 1 , lettera d del D.Lgs 42/2004, come tali devono essere protette non solo dalle trasformazioni del proprio territorio interno al perimetro dei 1200 mt, ma anche dalle interferenze visive che ne pregiudichino la bellezza panoramica dai punti di osservazione inferiori ed esterni al perimetro stesso dei 1200 mt “; pertanto, qualora, anche sulla base dello studio di intervisibilità nell’intera area di impatto potenziale e della valutazione delle reciproche interferenze, l’intervento sia considerato compatibile con la salvaguardia delle visuali protette e dei relativi punti di vista (tutela di prossimità), per limitare la sua intervisibilità all’interno dell’area di impatto potenziale, ai fini progettuali l’aerogeneratore deve essere impostato ad una quota tale da non eccedere, per tutto il suo profilo e dalle diverse prospettive, i 1200 mt considerati;

Se mai non fosse chiaro che la fascia di rispetto, oltre la quale si rende necessaria una specifica autorizzazione paesaggistica di svincolo, è da ritenersi 1200 metri, interviene apposita **sentenza del Tar di Bologna n. 225 del 2013** che annulla un atto autorizzatorio della Provincia di Forlì Cesena con la quale era stato autorizzato un parco eolico che non rispettava tale limite. Esattamente come nel caso di specie. Ne riportiamo un estratto per l'alto valore simbolico che la stessa riveste.

Se oggetto della tutela "ex lege" è anche la visuale della montagna, e dalla montagna, vi rientrano i coni visuali che da qualsiasi punto di osservazione ricomprendano versanti e cime oltre quota 1200 metri; nonché le visuali godibili, verso il basso e verso l'alto, da tutte le linee altimetriche superiori a tale quota; tutti gli interventi che interferiscano in tali visuali, cioè la cui percezione visiva sia in esse ricompresa, sono soggetti alla previa valutazione paesaggistica per verificarne la compatibilità dell'impatto visivo. Se le montagne oltre quota 1200 mt s.l.m. costituiscono paesaggio, meritevole di tutela ex art. 142/1° c. lett. d) D.Lgs. 42/04, come tali devono essere protette non solo dalle trasformazioni del loro proprio territorio interno al perimetro della linea altimetrica dei 1200 m s.l.m. in quanto posto al di sopra di essa, ma anche dalle interferenze visive che ne pregiudichino la bellezza panoramica, percepibile dai punti di osservazione inferiori ed esterni al perimetro stesso, inserendosi nel cono visuale che da essi si diparte ed alterandone in modo significativo il contesto visivo da essi percepibile. Egualmente deve essere protetta la visuale percepibile, verso valle e verso monte, dai versanti (e dalle cime) oltre quota 1200, perché anche il panorama godibile da tali privilegiate posizioni è parte del bene paesaggistico costituito dalla montagna oltre 1200 mt s.l.m, che è tale – secondo la definizione di bene d'insieme che del paesaggio reca l'art. 131 D.Lgs. 42/04 – sia per la sua bellezza intrinseca come oggetto di visuale che, per il panorama che offre all'intorno, come punto privilegiato di osservazione del medesimo.

Il giudice nella sentenza richiamata conferma che il limite dei 1200 mt è da intendersi come limite complessivo, generale, oltre il quale non sono consentite trasformazioni del paesaggio. Tutte le pale previste dal progetto in esame interferiscono con un'area meritevole di tutela ai sensi del D Lgs 42/2004.

4- La Risorsa Eolica.

Lo studio anemologico di cui al documento A-5 della società proponente, a sostegno e a giustificazione dell'opera di impianto industriale di produzione di energia eolica, ci informa che la torre anemologica di riferimento da cui la società ha estrapolato i dati del vento è sita in territorio di Pescopagano a circa 6 km di distanza dal sito interessato dal progetto.

I dati, di cui però la società si dimentica di riportarli allo stato grezzo delle registrazioni, fanno riferimento a rilievi operati dal 16 novembre 2009 al 10 marzo 2011.

In tema di Requisiti Anemologici l'Appendice A) del Piear Basilicata al punto 1.2.1.5 prevede:

Le rilevazioni anemologiche devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) Presenza di almeno una torre anemometrica nel sito con documentazione comprovante l'installazione.*
- b)omissis*
- g) I dati sperimentali acquisiti dovranno essere forniti alla presentazione del*

progetto nella loro forma digitale, originaria ed in forma aggregata con periodicità giornaliera, in un formato alfanumerico tradizionale (ascii o xls). La Pubblica Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati anemologici forniti dal proponente per i soli fini istituzionali.

h)

l) il proponente puo' surrogare la rilevazione sul posto di cui alla lettera f), qualora disponga dei dati anemometrici del sito interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto non oltre tre anni prima della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

La società proponente si affida a rilevazioni del vento fatte da altra società, la Green Energy Factory Srl, in comune di Pescopagano. Stante le disposizioni del PEAR la società Eolica Muro Lucano avrebbe potuto surrogare la rilevazione sul posto mediante dati monitorati da altro soggetto ma dovevano riferirsi a un periodo non antecedente i tre anni dalla presentazione del progetto. I dati, che tra l'altro non abbiamo nella forma grezza così come previsto dal PEAR, sono riferiti ad un periodo che va dal 2009 al 2011, ben oltre i tre anni previsti dalla norma *de quo*.

Conclusioni.

Ai rilievi sopra esposti sono da aggiungere una serie di ulteriori osservazioni che rimettiamo agli organi competenti del MATTM e alla CTVA. Il riferimento è alla mancanza delle indagini geognostiche e di prospezione utili ad una corretta valutazione dei rischi sismici, essendo l'area interessata ZONA SISMICA 1 (ad alto rischio sismico). Il pericolo di dissesto idrogeologico, evidente e riconoscibile non solo dal piano particellare ma anche dalla topografia dell'area interessata. Lavanghe Rosse, Lavanghe Bianche, Lago del Dragone sono i nomi di alcune località su cui si vorrebbero costruire le torri di ferro da 199,9 metri di altezza. Le mappe fornite in progetto testimoniano la fitta rete idrografica presente sul sito, il Lago Saetta e una serie non indifferente di sorgenti sono la testimonianza della presenza di un acquifero importante.




Diversi aerogeneratori non rispettano le distanze minime di sicurezza da edifici presenti sul sito interessato dal progetto e destinate a civile abitazioni con residenza anagrafica.

Diverse pale eoliche non rispettano il distanziamento minimo previsto dall'Osservatorio astronomico di Castelgrande e sono di interferenza rispetto allo stesso.

L'intero progetto di parco eolico va a frammentare in modo definitivo uno degli angoli più autentici e caratteristici della Basilicata. Senza dilungarci troppo sul valore intrinseco del BENE PAESAGGIO ricordiamo che la Costituzione italiana sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed

artistico del nostro Paese. All'art. 9 recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."





Il Comitato Ruoti Terra Nostra è con le Osservazioni sopra esposte a chiedere che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale presso il M.A.T.T.M. provveda a NON rilasciare il provvedimento di VIA così come richiesto dalla Società Eolica Muro Lucano Srl per il progetto in oggetto.

Distinti saluti.

Ruoti lì 13 Giugno 2020

Comitato Ruoti Terra Nostra
Il Presidente

Alvaro Benfante